



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

PROVINCIA DI TREVISO

V^a UNITÀ ORGANIZZATIVA: URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

ORDINANZA N. 3/2008

Oggetto: **Contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM 10.**

IL SINDACO

VISTE le indicazioni emerse dal Tavolo Tecnico Zonale istituito in attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, riunitosi in data 13.11.2007, con il quale è stato determinato di adottare delle misure urgenti finalizzate alla prevenzione e riduzione degli inquinanti atmosferici;

VISTA la nota della Provincia di Treviso Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale prot. n. 2008/25775 del 29.02.2008 pervenuta a questa amministrazione in data 04.03.2008 prot. n. 2600 con la quale venivano indicate una serie di misure emergenziali atte a ripristinare le condizioni di qualità dell'aria;

VISTO il D.P.R. 28.06.1977, n. 1052 di disciplina degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'art. 3 del medesimo D.P.R. per le zone territoriali individuate con categorie da E1 a E7;

VISTO il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 57 del 11.11.2004;

VISTO il D.L. 17.3.1980, n. 68 convertito in Legge 16.5.1980, N. 178;

Considerate le particolari condizioni atmosferiche e visti i valori rilevati dal Dipartimento ARPAV Provinciale di Treviso degli agenti inquinanti presenti in atmosfera,

Ritenuto di dover adottare provvedimenti urgenti per ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

Visto l'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267,

ORDINA

in tutto il territorio comunale:

1) L'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle

zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

2) Il divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

3) Il divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari quali:

- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- box, garage, deposit;

4) L'abbassamento della temperatura di almeno 1° C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso oppure a combustibile a basso impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo (10-50 mg/Kg); combustibile "Acquadisel"; combustibile "Gecam"; biodiesel);

5) di astenersi da qualsiasi altra operazione che possa comunque gravare sull'inquinamento atmosferico.

DISPONE

- Che a carico dei trasgressori siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

- Che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, esposta nei luoghi pubblici ed inviata alla Provincia di Treviso, all'ARPAV di Treviso, all'ULSS n. 7 ed all'ufficio Polizia Municipale per quanto di rispettiva competenza.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- il ricorso al TAR ai sensi della L. 6.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- il ricorso straordinario al Presidente della repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione

Dalla Residenza Municipale, 6.marzo 2008



IL SINDACO

(avv. Mariarosa Barazza)